

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV

N. 31

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

CERULLO

PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 18 (RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO NON AUTORIZZATA) E 24 DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 77 (RIFIUTO DI OBBEDIRE ALL'ORDINE DI SCIoglIMENTO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

l'8 dicembre 1976

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 4 dicembre 1976.

Il Pretore di Rimini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Cerullo Pietro per l'inoltro.

Provvedo, pertanto, a trasmettere tale richiesta con gli atti del procedimento (fascicolo n. 11523/74 della Pretura di Rimini).

Il Ministro

BONIFACIO

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Rimini, 20 ottobre 1976.

Rapporto giudiziario del 2 dicembre 1974 del commissariato di pubblica sicurezza di

Rimini, a carico dell'onorevole Cerullo Pietro, deputato al Parlamento imputabile:

a) della contravvenzione prevista e punita dall'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per aver promosso un assembramento in luogo pubblico senza darne preventivo avviso alle autorità di pubblica sicurezza. In Rimini il 24 novembre 1974;

b) della contravvenzione prevista e punita dall'articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per essersi rifiutato di obbedire all'ordine di scioglimento dell'assembramento intimato dal funzionario dirigente di servizio di pubblica sicurezza.

In data e luogo di cui al capo precedente.

Risulta dal rapporto giudiziario in atti trasmesso in fotocopie, mediante stralcio del pubblico ministero in sede a questo Pretore per competenza, che l'onorevole Cerullo Pietro, deputato al Parlamento, è imputabile dei reati come sopra rubricati.

Egli infatti è annoverato tra le persone che si trovano alla testa del gruppo degli elementi di destra assembratosi in piazza

Tre Martiri di Rimini il 24 novembre 1974, e scontratosi con altro gruppo di opposta tendenza politica, dopo che le intimazioni di discioglimento rivolte da funzionario dirigente il servizio di pubblica sicurezza erano rimaste senza esito.

Trattandosi di fatti contravvenzionali imputabili ad un membro del Parlamento, la cui posizione è stata stralciata da altro

procedimento penale pendente innanzi al Procuratore della Repubblica di Rimini per analoghi e per altri reati commessi da altri imputati, nelle medesime circostanze, occorre per l'inizio dell'azione penale la prescritta autorizzazione a procedere.

Il Pretore

A. Tosi